



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con il numero di registro generale 1608 del 2011, proposto dal CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- Empedocle Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Marolda, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 44, presso lo studio del predetto difensore;

per l'accertamento

- del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti annullati con la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 1866, confermata dal C.G.A. con sentenza 5 gennaio 2011, n.9;

e per la condanna

- al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva, con i relativi allegati, della società Empedocle;

Vista la memoria di replica del Consorzio ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2013, per le parti i difensori, così come da verbale d'udienza;

PREMESSO che con sentenza 15 febbraio 2010, n. 1866, integralmente confermata dal C.G.A. con sentenza 5 gennaio 2011, n.9, questo Tribunale, sez. I, ha annullato:

a) a causa della rilevata illegittimità per incompletezza della motivazione e dell'istruttoria procedimentale, la riservata amministrativa, contenente cd. "informative antimafia", prot. n. 2009/3782 del 28 ottobre 2009 della Prefettura – U.T.G. di Agrigento adottata sulla base della riservata amministrativa e prot. n. 3745/09 del 22 settembre 2009 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, parimenti impugnata e annullata;

b) in quanto affetta da illegittimità derivata, la nota prot. n. 1961 – DCI – 2009 del 16 novembre 2009, con la quale la società "Empedocle" S.C.P.A. ha comunicato al consorzio ricorrente la risoluzione del contratto n. 166 del 9 luglio 2009 relativo all'affidamento di lavori di ammodernamento della SS 640 di Porto Empedocle – itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19, in forza delle predette informative antimafia;

CONSIDERATO che nella motivazione della sentenza n. 1866/2010, al punto 2., il giudice di prime cure ha precisato che “(...) *l’oggetto sostanziale della controversia è costituito dalle informative prefettizie impugnate con i motivi aggiunti, la cui illegittimità per incompletezza della motivazione e dell’istruttoria comporta l’invalidità derivata dell’impugnato atto di risoluzione del contratto. Ne deriva la irrilevanza (naturalmente ai fini del presente giudizio, nel quale non vengono dedotti profili di responsabilità civile della Empedocle) della qualificazione (invero non agevole) di tali informative come tipiche o atipiche*”;

CONSIDERATO che con ricorso notificato il 19 luglio 2011 e depositato il giorno 26 seguente, il Consorzio Stabile Impregemi S.C.R.L., lamenta che il Contraente Generale Empedocle, nonostante l’annullamento dei predetti atti, non gli ha consentito la ripresa dell’esecuzione del contratto incorrendo, perciò, in responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., connotata da colpa gravissima.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo, parte ricorrente si sofferma sulla asserita natura “atipica” delle informazioni prefettizie annullate che avrebbe imposto al Contraente generale, alla luce dell’art. 5 del Protocollo di Legalità stipulato il 9 marzo 2009 tra le Prefetture-UTG di Agrigento e Caltanissetta, l’Anas s.p.a, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e la Società Empedocle s.p.a., di sottoporre a valutazione critica gli elementi forniti dalle Prefetture, anziché disporre in via immediata e diretta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Né gioverebbe al Contraente generale invocare l’art. 6, comma 2 del contratto n. 166 del 9 luglio 2009, di affidamento dei lavori al Consorzio ricorrente, nella parte in cui si precisa che “le informazioni cd. atipiche di cui all’art. 10 comma 9, del DPR n. 252/98 produrranno il medesimo effetto interdittivo delle informazioni cd. tipiche e pertanto il contratto verrà risolto di diritto”, poiché tale clausola, sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative. In ogni caso avrebbe natura vessatoria e sarebbe inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c..

La domanda di risarcimento è articolata nelle specifiche voci del lucro cessante, danno emergente, danno curriculare e danno all'immagine.

Chiede il risarcimento, a titolo di lucro cessante, del danno per la perdita dell'utile causata dalla mancata esecuzione del contratto, nella misura del 10% del corrispettivo dei lavori non eseguiti (quest'ultimo calcolato in € 5.008.817,53, detraendo € 79.578,56, già ricevuti per l'esecuzione del 1° S.A.L., dall'importo complessivo del corrispettivo netto dei lavori, contrattualmente stabilito in €. 5.088.396,09) pari a € 500.881,00.

A titolo di danno emergente, chiede il risarcimento di tutti i costi e le spese sopportate per l'esecuzione del contratto e la predisposizione del cantiere (allega documentazione di supporto), quantificate in complessivi € 296.547,69.

Il risarcimento del danno incidente sul radicamento nel mercato, sull'ampliamento della qualità industriale e commerciale e sull'avviamento (danno curriculare da perdita di chance) è richiesto nella misura del 10% dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato in € 500.881,00.

Chiede, infine, il risarcimento del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, in via equitativa, nella misura del 10% dell'importo dei lavori non eseguiti, quindi, pari sempre a € 500.881,00.

Il tutto per complessivi € 1.799.190,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Formula, in ogni caso, richiesta di C.T.U. al fine della migliore quantificazione del danno subito;

CONSIDERATO che, il Contraente generale, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'addebito di responsabilità per fatto illecito sotto il profilo della propria assenza di colpa, poiché il giudice amministrativo avrebbe annullato la nota di risoluzione contrattuale soltanto in forza della accertata illegittimità delle presupposte informative prefettizie - la cui asserita natura "atipica", si badi bene, non contesta - prescindendo da ogni valutazione circa una sua ipotetica condotta

negligente; invoca, peraltro, l'applicabilità della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 6 del Contratto di affidamento, affermandone la validità e l'efficacia.

A sostegno di tale assunto, parte resistente richiama anche l'argomento dell'influenza dominante del terzo, ossia dell'impossibilità da parte sua di contestare la veridicità e/o la completezza delle risultanze dell'istruttoria procedimentale svolta dalle Prefetture a monte delle informative.

In ogni caso, ad escludere l'asserita colpa, militerebbero il contrasto di giurisprudenza circa l'ampiezza del potere di apprezzamento discrezionale da parte della P.A. sui contenuti delle informative atipiche e connesso onere di motivazione nell'ipotesi di adesione alle notizie ivi documentate, dal quale scaturirebbe la complessità della vicenda particolare;

In ordine alla quantificazione delle singole voci di danno, parte resistente controdeduce affermando che:

- a) nessun risarcimento spetterebbe a titolo di danno emergente;
- b) sarebbe errata la base di calcolo assunta per la determinazione del lucro cessante, dalla quale andrebbe detratta la somma di € 253.257,34 destinata agli oneri di sicurezza, giungendosi così all'ammontare di € 4.835.138,75; altrettanto errato sarebbe il richiamo al coefficiente del 10% per il calcolo dell'utile, da parametrare, invece, con quello del 5,50%, che condurrebbe all'importo di € 265.932,63, dal quale, comunque, andrebbe poi decurtato, in misura equitativa, l'*aliunde perceptum*, della cui assenza parte ricorrente non avrebbe dato prova pur essendone onerata.
- c) nessuna prova avrebbe allegato parte ricorrente del danno curriculare, che, comunque, andrebbe parametrato non all'importo dei lavori, bensì al margine di utile (sempre ribassato in ragione dell'*aliunde perceptum*) e in forza di un coefficiente compreso tra l'1% e 5%, secondo l'insegnamento della giurisprudenza

sul punto, tenendosi in considerazione le dimensioni dell'impresa e il momento in cui è intervenuta la risoluzione del contratto;

d) parimenti privo di prova sarebbe il lamentato danno all'immagine, che, peraltro, si atterrebbe come una mera duplicazione del danno curriculare;

RITENUTO che non è contestato, né contestabile, che, annullate in sede giurisdizionale con sentenza 15 febbraio 2010, n. 1866, integralmente confermata dal C.G.A. con sentenza 5 gennaio 2011, n.9, le informative prefettizie in forza delle quali il Contraente Generale odierno resistente ha risolto il contratto con la Società Consortile Empedocle, in capo a quest'ultima è sorto il diritto ha chiedere il diritto al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491);

RITENUTO che la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario è fondata e va accolta nei sensi e nei limiti di quanto di seguito evidenziato.

Va, innanzitutto, richiamata la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 8 maggio 2013, n. 456, avente a oggetto la controversia analoga insorta tra la Società Consortile Empedocle sempre in qualità di aggiudicataria dei lavori per l'adeguamento della SS 640 di Porto Empedocle – itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19, e di contraente generale, da un lato, e altre due imprese, dall'altro, la Calcestruzzi s.p.a., affidataria della fornitura di circa 300.000 mc. di conglomerati cementizi e l'impresa individuale Rizzo Loreto, sub affidataria dei servizi di trasporto di materiali inerti, nella parte in cui affronta la questione dell'interpretazione degli artt. 4 e 5 del citato Protocollo di Legalità del 9 marzo 2009 in materia di informative prefettizie antimafia e il suo rapporto con i contratti stipulati tra il Contraente Generale e le imprese affidatarie, con riguardo alla clausola di risoluzione automatica anche in ipotesi di informative prefettizie atipiche.

Con la predetta decisione, il Giudice di Appello ha opportunamente premesso che *“la informativa c.d. atipica, elaborata dalla prassi (che) rinviene il fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982 nonché nell’art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252/1998 (...) non ha carattere interdittivo, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a. [Cons. St., sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2441]; sicché l’efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie atipiche scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa”* (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777; Cons. St., sez. VI, n. 3999/11, p. 7.5.);

In altri termini, l’informativa antimafia atipica, ancorché non sia priva di effetti nei confronti delle Amministrazioni, non ne comprime integralmente le capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di risoluzione del rapporto debbono essere comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante (sulla attribuzione, alla stazione appaltante destinataria di una informativa atipica, di spazi valutativi sulla incidenza effettiva degli elementi di apprezzamento forniti dalla Prefettura nella procedura di riferimento, cfr. Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2009, n. 7777, cit; 3 maggio 2007, n. 1948; V, 28 marzo 2008, n. 1310).

Ciò posto, il giudice d’appello ha proseguito con l’analisi dell’art. 5 del Protocollo di Legalità del 9 marzo 2009, applicato anche nella presente controversia, affermando che esso *“va letto e interpretato nel senso che nell’ipotesi di informativa prefettizia atipica il CG procede a valutare discrezionalmente il peso e la rilevanza degli elementi di apprezzamento ricavabili dalla informativa stessa, e soltanto se, una volta eseguita la valutazione autonoma e motivata, il CG si determina nella direzione di non autorizzare la prosecuzione del*

rapporto di sub affidamento, il vincolo negoziale ... è soggetto a risoluzione. Anche il richiamo, dell'art. 5, comma 3, del protocollo, alle disposizioni dell'art. 4, il quale prevede l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la risoluzione di diritto del contratto (oltre alla applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno), è da ritenersi circoscritto ai casi di informativa tipica, ossia di informativa, appunto, interdittiva, e non va esteso alle ipotesi di informativa atipica. La informativa atipica non giustifica, insomma, una risoluzione automatica del contratto ma, solamente, una risoluzione previa discrezionale e motivata valutazione del CG. Dall'esame del Protocollo di Legalità nel suo complesso (...) è da ritenere che la risoluzione automatica del contratto, senza alcuna possibilità di valutazione da parte della stazione appaltante, entri in funzione solo in presenza di informativa prefettizia tipica, e non anche, come detto, nel caso di informativa supplementare".

Con riferimento ad altri accordi tra soggetti aggiudicatori e Amministrazioni competenti in materia di sicurezza a fini di prevenzione e repressione della criminalità (c.d. protocolli di legalità, ex artt. 9, comma 3, lettera e), del d.lgs. 190/2002, e 176, comma 3, lettera e), del d.lgs. 163/2006), è stato, infatti, affermato che non sarebbe logico introdurre un automatismo caducatorio del contratto a fronte di una informativa atipica che necessita un adeguato vaglio critico e una congrua motivazione, non potendo la risoluzione automatica derivare se non da fattispecie puntualmente definite dal legislatore, ipotesi che, in quanto tali, consentono di ritenere (con ragionevolezza) vincolata l'attività dell'amministrazione e che, imponendosi come factum principis, legittimano la risoluzione del rapporto contrattuale (cfr. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2011, n. 3999).

Conformemente a tali premesse, il C.G.A., nella vicenda sottoposta al suo vaglio, giunge alla conclusione che l'art. 24, comma 4, del contratto di sub affidamento, del seguente tenore "A tal fine le informazioni c. d. atipiche di cui all'art. 10, comma 9, del citato d.P.R. 252/98 produrranno il medesimo effetto interdittivo delle informazioni c. d. tipiche e pertanto il presente contratto verrà risolto di

diritto ...” va interpretato nel senso che l’automatica efficacia interdittiva, e la risoluzione di diritto del contratto, vanno ricondotte alla sola ipotesi - stabilita dalla legge - di informativa prefettizia tipica: *“Diversamente opinando, qualora si ritenga che nel contratto sia stabilito che le informative prefettizie atipiche abbiano automatica efficacia interdittiva, la clausola così interpretata non potrebbe non essere ritenuta invalida per violazione di norme inderogabili e del protocollo di legalità, che non ammettono un automatico effetto interdittivo a seguito di una informativa prefettizia atipica, esigendo che il soggetto destinatario della informativa supplementare proceda alla discrezionale e motivata valutazione delle risultanze della nota atipica”*.

Le conclusioni cui è giunto il C.G.A. con la sentenza n. 456/2013, appaiono condivisibili e, dunque, estendibili alla fattispecie in esame, al fine di superare le argomentazioni difensive introdotte in giudizio da parte resistente con lo scopo di sostenere l’insussistenza della propria colpa.

Dunque, nel caso di specie, il contratto avrebbe potuto e dovuto prevedere una facoltà contrattuale esercitabile, com’è la regola, per le stazioni appaltanti di fronte ad un’informativa atipica, in base ad autonoma valutazione (doverosa nell’an, ma discrezionale nel quid).

Ma così non è stato, poiché, contrariamente alle previsioni dello stesso Protocollo di legalità del 9 marzo 2009, il contratto n. 166 del 9 luglio 2009 sottoscritto tra le parti in causa, conteneva una clausola risolutiva espressa globale, prevedendo che *“le informazioni cd. atipiche di cui all’art. 10 comma 9, del DPR n. 252/98 produrranno il medesimo effetto interdittivo delle informazioni cd. tipiche e pertanto il contratto verrà risolto di diritto”*

Il contratto, per tale aspetto, deve ritenersi pattuito tra le parti autonomamente, al di fuori di un obbligo o di un condizionamento derivante dall’adesione al Protocollo medesimo: ad avviso del Collegio, pertanto, la predetta clausola contrattuale si pone come elemento causale determinante la risoluzione, quindi,

come causa del pregiudizio lamentato, tale da interrompere il nesso di causalità tra adozione e comunicazione dell'informativa da un lato e risoluzione del contratto dall'altro (v. Cons. Stato, III, 12 settembre 2013, n.4511).

Quanto all'elemento soggettivo, peraltro, giova ricordare che, in termini generali, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza amministrativa, in caso di appurata illegittimità dell'atto amministrativo, asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo, potendo egli invocare l'illegittimità del provvedimento lesivo quale presunzione (semplice) di colpa, e spettando poi all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile: nella specie, va osservato che il Consorzio Empedocle, successivamente all'intervenuto annullamento giurisdizionale degli atti de quibus, non ha, comunque, posto in essere nessuna condotta riparatoria al fine di tutelare la posizione dell'impresa odierna ricorrente, illegittimamente estromessa dal rapporto contrattuale per il quale è lite;

RITENUTO, ai fini della quantificazione del danno, di non disporre la c.t.u., ma di determinarlo secondo le modalità seguenti.

Il danno correlato al mancato utile derivante dall'illegittima interruzione del rapporto contrattuale (lucro cessante) va calcolato, coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale predominante, in conformità del c.d. "criterio del decimo" (specificamente previsto nel settore dei lavori pubblici) di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e all'art. 37-septies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vale a dire nella misura del decimo dell'importo dei lavori ancora da eseguire al momento della estromissione della impresa ricorrente dal cantiere, tenendo conto del valore complessivo dei lavori residui da eseguire.

Va, altresì, tenuto presente che, per la giurisprudenza prevalente, alla quale si aderisce nel caso si specie (v. tra le più recenti, Cons. St., III, n. 2850/11, V, nn.

329/11, 8154/10 e 1666/08 e VI, n. 7004/10), la liquidazione in via forfettaria del danno secondo la “tecnica del decimo” va decurtata del 50% qualora non l’impresa danneggiata non dimostri di non avere potuto utilizzare diversamente mezzi e risorse predisposti in vista dell’esecuzione dell’appalto, per l’espletamento di altri lavori. In difetto di tale prova, si presume, invero, che l’impresa abbia ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lavori diversi ed a ciò consegue decurtazione del risarcimento per l’“aliunde perceptum vel percipiendum”.

Nel caso in esame, parte ricorrente, per un verso, non ha dimostrato che per effetto della interruzione dell’appalto non ha avuto la possibilità di impiegare in modo diverso e ugualmente remunerativo le proprie risorse professionali e organizzative, per altro verso, può ragionevolmente ipotizzarsi che abbia potuto attivarsi per acquisire ulteriori opportunità reddituali, in tal modo percependo, ad altro titolo, alternativi margini di utile.

Ne consegue che la liquidazione del danno nella misura del 10% come sopra indicata va decurtata del 50%. Detto altrimenti, il lucro cessante, rapportato all’importo dei lavori ancora da compiere va riconosciuto nella percentuale del 5% del corrispettivo pattuito (v. in esatti termini, C.G.A. 7 dicembre 2012, n. 1107).

Trattandosi di debito di valore, all’impresa ricorrente spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno della dismissione del cantiere fino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dalla quale, in forza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.

Non spettano, invece, gli interessi sulla somma via via rivalutata, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03.05.2011, n. 3776; C.d.S., sez.VI, n. 3144/2009).

Considerata la difficoltà di stabilire con esattezza l'ammontare del danno risarcibile, si dispone, sulla base di quanto prevede l'art. 34, comma 4, c.p.a., che l'Empedocle Società Consortile per Azioni proponga al Consorzio Stabile Impregemi S.C.R.L., entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, il pagamento di una somma di denaro commisurata ai criteri di quantificazione appena sopra indicati, con la precisazione che se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dall'art. 112 c.p.a. potranno essere chiesti al Giudice la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti;

Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento dei costi sostenuti per le predisposizioni del cantiere (danno emergente), poiché, allorché venga concesso - come nella specie - il risarcimento per equivalente dell'interesse positivo dato dalla perdita dell'utile che l'impresa avrebbe tratto se non fosse intervenuta l'illegittima risoluzione del contratto, nonché del danno curriculare, il risarcimento delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto determinerebbe una ingiusta locupletazione: sono costi, infatti, di cui l'impresa affidataria deve, comunque, farsi carico.

Analogamente, il danno curriculare, vale a dire il danno incidente sul radicamento nel mercato, sull'ampliamento della qualità industriale e commerciale e sull'avviamento, pur in astratto risarcibile, non può esserlo però nel caso concreto in assenza dell'allegazione da parte dell'impresa ricorrente di tutti gli elementi atti a dimostrarne l'effettiva produzione, onde evitare che la relativa quantificazione giudiziaria, seppur in via equitativa, si risolva nel riconoscimento di un ristoro eccedente quello necessario alla compensazione patrimoniale del pregiudizio effettivamente subito.

Di talché, in assenza delle necessarie allegazioni, il danno curriculare non può venire in considerazione nel presente giudizio.

Quanto al danno non patrimoniale (danno all'immagine sociale professionale) asseritamente sofferto a causa dei contenuti delle informative prefettizie annullate, non risulta provato, in alcun modo che, nel contesto commerciale in cui l'impresa ricorrente opera, sia stato dato risalto alle informative anzidette, in misura tale da configurare una concreta lesione dell'immagine della società medesima.

Va rilevato, d'altro canto, che, già in astratto, l'eventuale lamentato danno all'immagine sarebbe causalmente derivante dal contenuto delle informative e, quindi, direttamente imputabile all'illegittima attività condotta dalle Prefetture e non all'azione amministrativa del Contraente Generale sfociata nella risoluzione del contratto;

RITENUTO che in ragione della peculiarità e di taluni profili di complessità della controversia, oltre che dell'esito complessivo della stessa si ravvisano, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna la Empedocle Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del Consorzio Stabile Impregemi S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti, nei sensi e nei termini, specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)